

ACCONTO IMU 2021

A differenza del 2020 (dove per Legge si pagava in acconto il 50% di quanto versato nel 2019 come IMU-TASI), le rate sono gestite in base ai semestri. Quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo.

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il Comune di Orco Feglino ha approvato alle aliquote IMU 2021 con delibera n. 6 del 22/3/2021.

Di seguito le aliquote e le detrazioni anno 2020, da utilizzare per il pagamento dell'acconto 2021:

TIPOLOGIA	ALiquota/DETRAZIONE
Unità immobiliari adibiti ad abitazioni principali censite nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6 e un C/7)	0,50 % Con Detrazione € 200,00
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale (<i>residenza + dimora abituale</i>) dell'intero nucleo familiare e che la stessa non risulti locata a terzi	0,76 %
Unità immobiliari accatastate nelle categorie C/1, C/3, C/4 e D, con esclusione della Cat. D5, a condizioni che risultino utilizzate per attività produttive sia direttamente dal proprietario che indirettamente (affitto, locazione, comodato, ecc.) (di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,10% a favore del Comune)	0,86 %
Aliquota ordinaria	1,00 %

NOVITA' ANNO 2021

➤ Residenti all'Estero

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

- **articolo 1 comma 48.** A partire **dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.** Il calcolo in "REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE" comporta che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte in un Paese estero e le convenzioni internazionali stipulate tra Italia e altri Paesi consentono di poterli totalizzare. Quindi l'agevolazione si applica solo ai pensionati che risiedono all'estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (si consiglia di consultare la sezione INPS sulle informazioni utile sulla pensione in regime internazionale).

Per poter avere diritto a tale agevolazione **i soggetti aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione IMU**, così come indicato nelle istruzioni ministeriali (approvate con D.M. 30/10/2012), **entro il 30 giugno 2022.**

➤ Esenzioni IMU 2021 connesse a emergenza da COVID-19

La legge 178/2020 (**legge di Bilancio 2021**) prevede **agevolazioni per il pagamento dell'IMU 2021.**

In particolare sono **esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021):**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento IMU, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la **Dichiarazione IMU 2021** (scadenza 30/06/2022), indicando:

- ✓ i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- ✓ barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;
- ✓ riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IMU per l'anno 2021 deve essere effettuato con modello F24 **entro il 16 giugno**, utilizzando i seguenti codici tributo:

IMU	DESCRIZIONE
3912	Abitazione principale censita in categoria A/1 A/8 A/9 e pertinenze
3916	Aree Fabbricabili
3918	Altri Fabbricati
3925	Immobili produttivi classificati in categoria catastale D - QUOTA STATO (0,76%)
3930	Immobili produttivi classificati in categoria catastale D - INCREMENTO COMUNE (0,10%)

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Orco Feglino è **D522**.

Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.

Sul sito web del Comune – www.comune.orcofeglino.sv.it è disponibile il sistema "CALCOLO IUC" per procedere al calcolo e alla stampa del modello F24.